



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. 537 del 22.11.2013

A tutto il Personale

E p.c. al Sindaco

Oggetto: Direttive relative ai nuovi adempimenti in materia di “atti amministrativi”.

Pubblicazione dati sezione “Amministrazione aperta”

Con precedente nota Prot. 220 del 15.01.2013 si portava a conoscenza dei Responsabili, tra l'altro, l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 18 del D. L. n. 83/2012 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, obbligo assolto provvisoriamente con il caricamento *manuale* dei dati in un file condiviso appositamente creato;

Essendo intervenute modifiche alla normativa, si riporta di seguito il testo dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 attinente la sezione “amministrazione aperta”:

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della L. n. 241/1990, di importo superiore a 1.000,00 €.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 104/2010.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Considerato che nel frattempo, al fine di semplificare le procedure, l'Ente si è dotato dell'applicativo “ragioneria” nell'ambito del sistema Halley che consente il caricamento dei dati in modo automatico, con decorrenza immediata, allorquando ricorrano le situazioni previste dalla normativa sopra richiamata non è più necessario utilizzare il file condiviso ma si deve eseguire il collegamento tra l'atto di impegno/liquidazione e la finanziaria secondo le istruzioni indicate nell'allegato.

Appare ovvio che la mancata esecuzione del collegamento comporterà la mancata pubblicazione dei dati e, di conseguenza, il Responsabile del Servizio Finanziario non potrà procedere con la liquidazione fino alla regolarizzazione del procedimento.

Pubblicazione dati sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti"

L'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) prevede la pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di informazioni relative a lavori, forniture e servizi appaltati a terzi. In particolare, entro il 31 gennaio di ogni anno vanno resi disponibili, sui rispettivi siti web istituzionali, i seguenti dati, relativi all'anno precedente: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate".


Con il Comunicato del Presidente AVCP del 13.06.2013 – (Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22.05.2013), il termine di natura ordinaria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 comma 32 è stato posticipato al 31.01.2014, e riguarda tutte le procedure indette da dicembre 2012.

L'indirizzo URL contenente i dati di cui sopra sarà comunicato all'AVCP.

Al fine di garantire l'adempimento di cui sopra, allorquando ricorra l'acquisizione, da parte dell'Ente, di **lavori, forniture e servizi appaltati a terzi, anche in economia**, è necessario aggiungere, con decorrenza immediata, alla normale procedura "atti amministrativi" il caricamento *manuale* dei dati nella sezione bandi di gara e contratti del sito e-gov, seguendo le istruzioni allegate.

Per quanto riguarda il pregresso, dal 01 dicembre 2012 alla data odierna, si raccomanda la compilazione da parte di ciascuno delle schede appositamente distribuite presso gli uffici al fine di consentire il caricamento dei dati da parte del gruppo di lavoro individuato, entro i termini di legge. Resta inteso che la mancata pubblicazione dei dati comporta l'applicazione delle sanzioni anche pecuniarie, stabilite dalla normativa vigente.

Genoni, 21 Novembre 2013



Il Segretario Comunale

D.ssa Anna Franca Atzori